

Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34

**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.128 del 19 maggio 2020

Maggio 2020

Sommario

MISURE FISCALI	5
Art. 24 - IRAP: Non debenza saldo 2019 e acconto 2020	5
Art. 28 - Agevolazioni per gli affitti.....	5
Art. 50 – <i>Superammortamento</i> : Proroga termini consegna beni.....	6
Artt. 119 e 121 – Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus – Cessione e “sconto in fattura”	6
Artt.120 e 125 - Crediti d’imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro	7
Art.122 - Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da misure anti emergenza.....	9
Art.123 - Clausola di salvaguardia IVA.....	9
Art.124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari a contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19.....	9
Artt.126 e 127 - Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi.....	9
Art.128 - Misure in materia di lavoro dipendente (cd. <i>bonus Renzi</i> e cuneo fiscale)	10
Art.137 - Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili	10
Art.144 - Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari.....	11
Art. 145 - Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo	11
Art.147 - Aumento limite annuo dei crediti compensabili con modello f24.....	11
Art.148 - Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	11
Art.149 - Proroga versamenti strumenti deflattivi del contenzioso.....	12
Art.153 - Sospensione delle verifiche <i>ex art. 48-bis</i> DPR n. 602 del 1973.....	12
Art.154 - Proroga versamenti somme da accertamento.....	13
Art.157 - Proroga della notifica degli atti di accertamento.....	13
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE.....	15
Art. 25 Contributo a fondo perduto	15
Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.....	15
A. Contributo sotto forma di detrazione fiscale (imprese con totale ricavi tra 5 e 10 milioni).....	16
B. Fondo Patrimonio PMI (imprese con totale ricavi tra 10 e 50 milioni)	16
Art. 30 - Patrimonio destinato.....	17
Art. 31 - Rifiinanziamento fondi	18
Art. 32 - Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS	18
Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali	18
Art. 35 - Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali.....	19
Art. 36 - Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti.....	19
Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese	19
Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese.....	19
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI	20

Art. 106 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali	20
Art. 114 - Differimento dei termini Programma investimenti piccoli comuni	20
Art. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali	20
Art. 116 – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome	21
MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI	21
Art. 206 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25	21
Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario	22
EDILIZIA SCOLASTICA	23
Art. 231 - Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021.....	23
Art. 232 - Edilizia scolastica	23
COESIONE TERRITORIALE	24
Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19	24
Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19.....	24
MISURE EDILIZIA PRIVATA	25
Art. 1 - comma 2 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale	25
Art. 29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni	25
Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare.....	25
Art. 181 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio.....	25
Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale	25
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19	25
MISURE OPERE PUBBLICHE	28
Art. 2 – “Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19”	28
Art. 65 - “Esonero contributo ANAC”	28
Art. 201 - “Incremento Fondo salva-opere”	28
Art. 206 - “Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017”.	29
Art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”	29
Art.232 “Edilizia scolastica”	30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO.....	31
Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.....	31
Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario	31
Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria	32
Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga	32
Art. 71 - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali	32

Art. 71 - Trattamento integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid–19” all’Inps	33
Art. 71 - Modifiche al pagamento diretto del trattamento cigo e di assegno ordinario.....	33
Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti.....	33
Art. 73 - Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104.....	33
Art. 74 - Modifiche all’articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato	34
Art. 76 - Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità	34
Art. 80 - Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo	34
Art. 81 - Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza	34
Art. 83 - Sorveglianza sanitaria	35
Art. 88 - Fondo Nuove Competenze	35
Art. 90 - Lavoro agile.....	36
Art. 91 - Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo	36
Art. 92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL.....	36
Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.....	37
Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro	37
Art. 99 – Osservatorio del mercato del lavoro	37
Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro	38
Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19	38
AUTOTRASPORTO	38
Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa	38
INTERNAZIONALIZZAZIONE	39
Art. 48 – Misure per le esportazioni e l’internazionalizzazione	39

MISURE FISCALI

Art. 24 - IRAP: Non debenza saldo 2019 e acconto 2020

Viene previsto che le **imprese e gli esercenti arti o professioni** che, nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, abbiano conseguito **ricavi o compensi non superiori a 250 mln di euro non sono tenuti al versamento:**

- **del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019** (resta fermo comunque l'obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019)
- **della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020** (pari al 40%, ai sensi dell'art.17, co.3, DPR 435/2001, ovvero al 50%, ai sensi dell'art.58 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 157/2019). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche (in base alla quale, in sostanza, gli aiuti non possono superare complessivamente 800.000 euro per impresa e non possono essere concessi ad imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019).

Art. 28 - Agevolazioni per gli affitti

Viene previsto un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'importo mensile del canone di locazione**, leasing o concessione, **referito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta viene **riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:**

- con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto,
- che **abbiano subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l'agevolazione) di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).

La medesima agevolazione **spetta nella misura del 30%** dei relativi canoni **in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda**, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali.

Circa le **modalità di utilizzo**, viene previsto che il medesimo credito può essere **utilizzato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, **o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni** (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d'imposta).

Viene, altresì, prevista la cessione del credito d'imposta a terzi, tenuto conto del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all'art.122, che dispone la cedibilità dei crediti d'imposta

ammessi a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19. **L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza** con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, **sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo** previsti per i crediti compensabili). **La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.**

L'agevolazione non è cumulabile con il cosiddetto "*credito d'imposta negozi e botteghe*" (art.65 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) ed opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (in particolare, complessivamente, l'ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).

Art. 50 – Superammortamento: Proroga termini consegna beni

Ai fini del cd. **Superammortamento**, viene **posticipato**, dal 30 giugno 2020 **al 31 dicembre 2020, il termine per effettuare l'acquisto di beni strumentali**, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l'ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d'acquisizione

Si ricorda che tale incentivo, che consentiva di ammortizzare il 30% in più del costo d'acquisto dei beni strumentali nuovi (per investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro), è stato sostituito, dal 1° gennaio 2020, dal credito d'imposta cd. *Impresa 4.0* pari al 6% del costo, fino ad un tetto massimo di 2 milioni di euro (art.1, co. 184-197, legge 160/2019).

Artt. 119 e 121 – Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus – Cessione e "sconto in fattura"

Art.119 – Bonus al 110%. Viene previsto l'aumento al 110% delle detrazioni riconosciute per alcuni interventi di risparmio energetico, sicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici (rimane escluso dalla più alta percentuale il *bonus facciate*, al quale tuttavia viene comunque estesa la possibilità di fruire dello "sconto in fattura" e della cessione del corrispondente credito d'imposta).

Il potenziamento dei bonus riguarderà le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto (si fa riferimento, infatti, alle spese sostenute in questo lasso temporale, per cui dovrebbe operare il criterio di cassa previsto per le persone fisiche).

Tutti i bonus al 110% (compreso l'*Ecobonus*) sono ripartiti in 5 quote annuali.

Nel potenziamento del *Sismabonus*, rientrano tutte le fattispecie agevolate (compreso il *Sismabonus acquisti*) per gli edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3 della mappa sismica del territorio nazionale.

Inoltre, per l'*Ecobonus*, il potenziamento è tra l'altro condizionato al miglioramento di 2 classi energetiche o, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.

Per quanto riguarda i soggetti ammessi, viene previsto che i *bonus* potenziati al 110% spettano a:

- **Condomini,**
- **Persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni), **in relazione agli interventi su singole unità immobiliari** anche diverse dall'*"abitazione principale"* (salvo che per gli edifici unifamiliari, per i quali, ai fini dell'*Ecobonus* al 110%, è richiesta la destinazione ad abitazione principale),
- **Istituti autonomi case popolari (IACP)** comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti,

- **Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.**

Art.121 - Cessione e “sconto in fattura” dei bonus. Viene reintrodotta lo “sconto in fattura” per tutte le operazioni di Eco e Sismabonus, estendendolo anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (*Bonus edilizia* confermato nella misura del 50%), agli interventi da *Bonus facciate*, all'installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Prevista anche la possibilità, per i medesimi *bonus* senza esclusioni, di optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi o allo sconto in fattura, per la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

I fornitori che operano lo sconto in fattura, lo recuperano sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva successione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.

In generale, i soggetti che acquistano i crediti d'imposta, li utilizzano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (per gli acquirenti del credito d'imposta corrispondente alle detrazioni maggiorate al 110%, la ripartizione sarà sempre in 5 anni). La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

Le novità in tema di sconto in fattura e cessione del credito riguarderanno le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Inoltre, per la cessione/sconto dei bonus maggiorati al 110%, viene previsto l'obbligo di richiedere il visto di conformità ai soggetti abilitati (es. commercialisti e CAF), nonché l'asseverazione rilasciata da specifici tecnici abilitati, in ordine al rispetto dei requisiti connessi agli interventi eseguiti ed alla congruità delle relative spese sostenute. La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza dalle agevolazioni e, in capo ai professionisti che le rilasciano, vengono applicate sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra 2.000 e 15.000 euro, per ciascuna attestazione infedele resa. Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.

Non è espressamente previsto l'utilizzo accelerato del credito d'imposta (a SAL o infrannuale) che, invece, era stato garantito e che, comunque, potrà essere stabilito dal provvedimento attuativo.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione/sconto, comprese quelle relative all'esercizio delle relative opzioni, da effettuarsi in via telematica.

Inoltre, con decreto del MISE, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione all'ENEA dell'asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l'accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.

Artt.120 e 125 - Crediti d'imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro

Art.120 – Adeguamento ambienti di lavoro. Viene riconosciuto, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**, indicati nell'allegato 1 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **altri enti privati**, compresi gli enti del Terzo settore, un **credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro**, in relazione agli **interventi** necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi **compresi quelli edilizi** necessari per il **rifacimento di spogliatoi e mense**, per la **realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi**

comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è **utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione** con Modello F24, **ovvero può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari** (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). Non si applicano i limiti di importo massimo di crediti compensabili.

L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, **sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili)**. La **quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso** (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020).

L'agevolazione, inoltre, opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" (in particolare, complessivamente, l'ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).

Con **decreto del MISE di concerto con il MEF** possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.

Inoltre, con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da emanare entro **30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL**, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, co. 13, della legge n. 196/2009.

Art.125 – Sanificazione ambienti di lavoro. Viene riconosciuto a favore degli **esercenti attività d'impresa, arte o professione**, nonché in favore di tutti gli altri **enti di natura privata** (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un **credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti**.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di **60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di **200 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il credito d'imposta è **utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Il medesimo credito può essere altresì **ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari** (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). **L'acquirente del credito d'imposta, lo utilizza** con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, **sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili)**. La **quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso**.

Vengono **abrogati gli artt. 64 del DL cura Italia (DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) e l'art. 30 del DL liquidità (DL 23/2020)**, entrambi sul Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.

Si segnala che è previsto un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Art.122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da misure anti emergenza

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, **viene introdotto un principio di cedibilità dei crediti d'imposta riconosciuti per far fronte all'emergenza epidemiologica**. In particolare, possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli Intermediari finanziari:

- credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020) ;
- credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art.28;
- credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'art.125;
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art.120.

I cessionari dei suddetti crediti d'imposta, li utilizzano, anche in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili) con le stesse modalità del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.

È prevista l'emanazione di un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative dell'opzione per la cessione dei crediti d'imposta.

Art.123 - Clausola di salvaguardia IVA

Vengono **soppresse definitivamente**, a partire dal **1° gennaio del 2021**, le c.d. "**clausole di salvaguardia**" che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA del 22% e del 10% e di quelle dell' accisa su taluni prodotti carburanti.

Art.124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari a contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19

Per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:

- fino al 31 dicembre 2020, l'esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a tali operazioni),
- dal 1° gennaio 2021, l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5%.

Artt.126 e 127 - Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi

Vengono **prorogati al 16 settembre i termini di ripresa della riscossione** previsti dagli artt.18 e 19 del DL 23/2020 e dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

In particolare, viene prevista:

- la **proroga**, dal 30 giugno al **16 settembre 2020** del termine della **ripresa dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell'IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020**,

sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020. La proroga interessa anche gli enti non commerciali;

- la **proroga**, dal 31 luglio al **16 settembre 2020** del termine di **versamento delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni**, non operate dai sostituti d'imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, **per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020;
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA, sospesi dal DL 18/2020** (convertito con modifiche nella legge 27/2020) **per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro**. La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** (la cui sospensione è stata stabilita dal DL 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27/2020). La ripresa avverrà in un'unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga al 16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti** delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. "zona rossa originaria" (*art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020*);
- la **proroga**, dal 31 maggio al **16 settembre 2020**, del termine di **ripresa dei versamenti**, a **favore di determinate filiere produttive** (ar.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle **ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020**, nonché termini dei versamenti relativi all'IVA in **scadenza nel mese di marzo 2020** (*art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020*).

Art.128 - Misure in materia di lavoro dipendente (cd. *bonus Renzi e cuneo fiscale*)

Viene previsto che il **credito di 80 euro** (cd. Bonus Renzi) e il **trattamento integrativo di 100 euro** (cd. Taglio del cuneo fiscale), spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1 luglio 2020 ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti sono **riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente** prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'**emergenza epidemiologica da COVID-19**.

Art.137 - Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili

Viene riammessa la **rivalutazione del valore** delle **partecipazioni** non negoziate e dei **terreni (sia agricoli sia edificabili)**, per i beni posseduti al **1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici** (*art.144*).

Le aliquote **dell'imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11%, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020.** Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo.

Entro il **30 settembre 2020** va redatta e giurata la perizia di stima.

Art.144 - Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari

Nella sostanza, la norma del DL **rinvia al 16 settembre 2020** (in un'unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo decorrenti da settembre), **il versamento delle somme risultanti dai cd "avvisi bonari"** (anche per le rateazioni in coso) **la cui scadenza è compresa tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020.**

Si tratta, in particolare, delle comunicazioni inviate ai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all'art.54-bis del DPR 633/1972), il cui importo richiesto può essere saldato, evitando l'iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dal ricevimento con riduzione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateazione (artt.2, 3 e 3-bis, del D.Lgs. 462/1997).

Art. 145 - Sospensione compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Viene previsto che, **per il 2020**, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali, non si applica la procedura di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo** (art. 28-ter, DPR 602/1973).

Art.147 - Aumento limite annuo dei crediti compensabili con modello f24

Per il **2020**, viene **aumentato** (dagli attuali 700.000 euro) **a 1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili** ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all'art.34, co.1, primo periodo Legge 388/2000).

Art.148 - Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

Vengono introdotte, per i **periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021**, misure di **adeguamento della disciplina degli ISA** agli effetti dell'emergenza sanitaria COVID-19, anche attraverso l'individuazione di **nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA**. Ciò avverrà attraverso:

- **definizione** da parte della **SO.SE.** di **specifiche metodologie** basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'INAIL e l'ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica;
- **individuazione**, su proposta della Commissione degli Esperti, di **ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale**;
- **rinvio dei termini per l'approvazione degli ISA** e per la loro eventuale **integrazione**, rispettivamente, al **31 marzo** e al **30 aprile dell'anno successivo** a quello di applicazione.

Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA, con riferimento al periodo d'imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza

terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

Art.149 - Proroga versamenti strumenti deflattivi del contenzioso

Sono **prorogati al 16 settembre 2020** (unica soluzione, o 4 rate mensili), i termini di **versamento delle somme, scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute**, tra l'altro, a seguito di:

- **accertamento con adesione** (art.7, D.Lgs 218/1997);
- **accordo conciliativo** (artt.48 e 48-bis DLgs 546/1992);
- **accordo di mediazione** (art.17-bis DLgs 546/1992);
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per omessa registrazione di contratti di locazione**;
- **atti di liquidazione dell'imposta di registro per i trasferimenti di fabbricati a seguito di attribuzione della rendita** (art.12 del D.L. 70/1988, convertito nella legge 54/1988);
- **atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati**, in tutto o in parte (art.1, co.421, legge 311/2004);
- **avvisi di liquidazione relativi ad omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro**, nonché dei tributi dovuti in caso di successione di beni immobili e diritti reali sugli stessi (imposte ipotecaria e catastale, bollo, tasse ipotecarie), dell'imposta sulle donazioni (DLgs 346/1990), dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (DPR 601/1973) e dell'imposta sulle assicurazioni (legge 1216/1961).

Per i **medesimi atti**, viene **prorogato al 16 settembre 2020** il termine finale per la **notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie**.

La **proroga al 16 settembre 2020** si applica **anche alle eventuali somme rateali**, in scadenza sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 **dovute in relazione ai medesimi atti sopraindicati** (quando rateizzabili), **nonché di quelle relative alla:**

- **definizione dei processi verbali di constatazione** (art.1, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione degli atti d'accertamento** (art.2, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **definizione delle controversie tributarie** (art.6, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
- **regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti** (art.7, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018).

Art.153 - Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

Viene, altresì, disposta la **sospensione, dall'8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale** che le **Amministrazioni pubbliche**, prima di pagare **importi superiori a 5.000 euro**, devono effettuare **nei confronti dei destinatari degli stessi** (art.48-bis, DPR 602/1973).

Per i **soggetti** che **hanno domicilio fiscale** o **sede legale** o operativa nelle cd “**zone rosse originarie**” (elencate nell'allegato al DPCM 1° marzo 2020) la **sospensione** opera **dal 21 febbraio**.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente alla sospensione, per le quali l'agente della riscossione non abbia notificato l'atto di “pignoramento del credito verso terzi” (art.72-bis, dello stesso DPR 602/1973) restano prive di qualunque effetto, cosicché i soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica) dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.

Art.154 - Proroga versamenti somme da accertamento

Viene **prorogato** il **termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all'agente della riscossione** che, quindi, opera dall'8 marzo **al 31 agosto 2020** (anziché al 31 maggio, come ora previsto) sempre per il pagamento delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di **accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate** ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA;
- **avvisi di addebito emessi dall'INPS**;
- **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane**;
- **ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali**, nonché gli **atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti** sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Tali versamenti dovranno essere **effettuati entro la fine di settembre 2020** (anziché di giugno 2020).

Viene previsto che il **pagamento di tutte le rate relative alla cd. “rottamazione ter” e al cd. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020** (la disposizione attuale, infatti, si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata della “rottamazione-ter” e quella del “saldo e stralcio” in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio 2020 e al 31 marzo 2020).

Viene previsto che, per i **piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020** e ai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la **decadenza** del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione si **determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive), anziché di 5**.

Viene prevista la **possibilità di accordare nuove dilazioni anche ai soggetti che, al 31 dicembre 2019, sono stati inadempienti rispetto a rateizzazioni richieste**, ma per le quali gli stessi non abbiano poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Art.157 - Proroga della notifica degli atti di accertamento

In tema di accertamento, viene previsto che:

- **gli atti di accertamento**,
- **gli atti di contestazione**,
- **gli atti di irrogazione delle sanzioni**,
- **gli atti di recupero dei crediti di imposta**,
- **gli atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione**,

per i quali i **termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità ed urgenza.

Viene previsto inoltre che, sempre dal 9 marzo 2020 e **sino al 31 dicembre 2020, non si procede all'invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni** (tra cui i cd "*avvisi bonari*"), che verranno comunque perfezionati entro il 30 dicembre 2020, ma **la cui notifica avverrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021**.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 25 Contributo a fondo perduto

La norma riconosce un contributo a fondo perduto alle imprese, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, la cui attività non risulti cessata alla data del 31 marzo 2020, a condizione che il fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto al fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta, indipendentemente dal calo del fatturato, anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi tra 400.000 e 1.000.000 di euro
- c) **10%** per i soggetti con ricavi tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro.

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra definiti. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 9. L'istanza contiene l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a (al legale rappresentante, al Direttore tecnico e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione) di non aver subito un provvedimento definitivo di una misura di prevenzione

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario al soggetto beneficiario.

Art. 26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

La norma prevede il sostegno all'aumento di capitale delle imprese che abbiano subito, a causa dell'emergenza, una riduzione significativa (almeno il 33%) nel fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Gli strumenti sono diversi, a seconda della dimensione dell'impresa beneficiaria:

1. Per le società di capitali più piccole (con fatturato compreso **tra i 5 e i 10 milioni**), è prevista una detrazione fiscale proporzionale all'aumento di capitale versato;
2. Per quelle di dimensioni maggiori (**tra 10 e 50 milioni**) viene creato un Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia, che sottoscrive aumenti di capitale sotto forma di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP).

Per entrambi gli strumenti, l'impresa deve aver eseguito (e interamente versato) un aumento di capitale. Per le imprese tra i 10 e i 50 milioni, l'aumento di capitale non dev'essere inferiore a 250.000 euro

L'impresa deve essere:

- a) in bonis al 31/12/2019
- b) Regolarità fiscale e contributiva
- c) in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente
- d) non aver ricevuto aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea
- e) non aver ricevuto provvedimenti definitivi per misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia
- f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
- g) per l'accesso al Fondo Patrimonio PMI, il numero degli occupati deve essere inferiore a 250.

A. Contributo sotto forma di detrazione fiscale (imprese con totale ricavi tra 5 e 10 milioni)

1. I soci della società (o terze persone) che versino una somma, in conto aumento di capitale sociale, possono usufruire di una detrazione IRPEF pari al 20% del capitale versato. L'investimento massimo detraibile non può essere superiore ai 2.000.000 di euro. La detrazione può essere utilizzata dal contribuente nel periodo in cui si effettua l'aumento di capitale e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo.

L'impresa che usufruisce di tale agevolazione non può distribuire riserve fino al 1° gennaio 2024.

2. Inoltre, alla società è riconosciuto un credito d'imposta sul reddito 2020 pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di versato. E' vietata la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024.

La misura è soggetta all'autorizzazione della Commissione europea.

Per la fruizione dei crediti d'imposta suddetti è autorizzata la spesa nel limite complessivo di 2 miliardi di euro per il 2021.

Un decreto del MEF da adottare entro 30 giorni dalla pubblicazione in GU stabilirà i criteri e le modalità di applicazione per la fruizione del credito d'imposta.

B. Fondo Patrimonio PMI (imprese con totale ricavi tra 10 e 50 milioni)

La norma istituisce un Fondo Patrimonio PMI, destinato al sostegno patrimoniale delle imprese con fatturato tra 10 e 50 milioni.

Tali società possono emettere, entro il 31 dicembre 2020, Strumenti Finanziari (SF) sotto forma di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale (soglia minima 250.000 euro) e il 12,5% dei ricavi. Tali titoli (SF) sono sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI, gestito da Invitalia.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati da parte della società beneficiaria decorsi sei anni dalla sottoscrizione. E' previsto il rimborso in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Gli impegni che l'emittente dovrà sottoscrivere riguardano:

- 2) Non effettuare distribuzione di riserve e acquisti di azioni proprie e di non procedere al rimborso di finanziamento soci dalla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo e fino all'integrale rimborso degli SF;
- 3) Destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in Italia;
- 4) Fornire ad Invitalia un rendiconto periodico per la verifica del rispetto degli impegni assunti.

Con un Decreto del MEF, di concerto con il MISE saranno definite caratteristiche e modalità di finanziamento e le disposizioni relative all'operatività.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 4 miliardi per il 2020.

I benefici previsti ai paragrafi A1 (detrazione Irpef del 20% del capitale versato), A2 (credito d'imposta del 50% sulle perdite) e B (esenzione dal pagamento degli interessi sul debito) possono essere cumulati.

L'importo complessivo dell'aiuto non può superare gli 800.000 euro per ciascuna società.

Art. 30 - Patrimonio destinato

CDP Spa è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF.

Il Patrimonio Rilancio può essere suddiviso in comparti.

Sul Patrimonio Rilancio non sono ammesse azioni dei creditori di CDP.

Le risorse sono destinate al **sostegno e al rilancio di Spa, anche quotate, con sede in Italia, non bancarie, con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.**

Con DPCM sono stabilite condizioni di accesso, criteri e modalità degli interventi.

Patrimonio Destinato può effettuare qualsiasi forma di investimento, a carattere temporaneo, tra le quali:

- Concessione di finanziamenti e garanzie;
- Sottoscrizione di strumenti finanziari;
- Assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario;

In via preferenziale, Patrimonio Rilancio effettua:

- sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili;
- partecipazione ad aumenti di capitale;
- acquisto di azioni quotate sul mercato secondario, in caso di operazioni strategiche;

Nella scelta degli investimenti, Patrimonio Rilancio tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa su:

- sviluppo tecnologico;
- infrastrutture critiche e strategiche,
- filiere produttive strategiche;

- sostenibilità ambientale e alla progettazione di beni ed edifici pubblici;
- rete logistica e dei rifornimenti;
- livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Sono ammessi interventi di ristrutturazione di società che presentino temporanei squilibri patrimoniali o finanziari ma che abbiano adeguate prospettive di redditività.

A valere sul Patrimonio Destinato, CDP può emettere titoli di debito con cui raccogliere risorse da destinare al Patrimonio Rilancio. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato.

Gli investimenti effettuati non attivano clausole contrattuali o statutarie di cambio di controllo societario.

La durata del Patrimonio Destinato è fissata in 12 anni, prorogabili o anticipabili su richiesta del MEF.

Per le finalità del presente articolo, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite di 44 miliardi di euro, appositamente emessi.

Art. 31 - Rifinanziamento fondi

Il Fondo Sace di cui all'art. 1 del DL Liquidità è rifinanziato per un importo pari a 30 miliardi per il 2020..

L'articolo prevede, inoltre, il rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI per il 2020 di un importo pari a 3.950 milioni di euro.

Il rifinanziamento è previsto anche per il Fondo di garanzia per la prima casa per un importo pari a 100 milioni per il 2020.

Art. 32 - Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS

Il DL 22/2019 ha introdotto un sistema di monitoraggio delle operazioni di cartolarizzazione mediante GACS e ha introdotto obiettivi di performance il cui mancato rispetto è causa di sostituzione del servicer oppure di un differimento dei compensi ad esso dovuti. La norma permette al MEF attraverso la CONSAP di autorizzare modifiche ai contratti per tenere conto delle problematiche riscontrate nel processo di recupero dei crediti dovute all'emergenza sanitaria (sospensione dei termini e delle attività giudiziarie che ritardano il recupero del credito).

Art. 34 Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

La norma prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine del periodo di emergenza, l'utilizzo della telefonia vocale per il collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati.

Si tratta, si legge nell'articolo, di una soluzione volta a contemperare l'esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all'uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali.

L'obiettivo è quello di assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell'economia del Paese attraverso il risparmio postale.

Questa disposizione offre uno spunto di riflessione, nel senso espresso dal Presidente Conte di migliorabilità del provvedimento, sulla possibilità di definire in sede di discussione parlamentare un articolato che si ponga l'obiettivo di portare il risparmio privato verso l'economia reale (infrastrutture e imprese).

Si tratterebbe di definire una strumentazione finanziaria che assicuri trasparenza e conoscenza da parte delle famiglie dei progetti finanziati e dei relativi risultati, un coinvolgimento che potrebbe ridare un senso di comunità unita che condivide una strategia di sviluppo del Paese, in un momento in cui è evidente la necessità di una riconfigurazione del rapporto pubblico-privato.

Art. 35 - Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

La norma consente a SACE di riassicurare, con un massimale del 90%, i contratti di assicurazione destinati a coprire i rischi relativi ai crediti commerciali.

Nella crisi epidemiologica le imprese fornitrici o i subappaltatori possono riscontrare difficoltà nel vedersi riconoscere i compensi per forniture o lavori eseguiti, qualora l'impresa cliente entrasse in crisi. La norma può avere un impatto positivo nella diminuzione dei premi richiesti dalle compagnie assicurative.

Per le suddette finalità è istituito presso il MEF un fondo con una dotazione di 1700 milioni di euro per il 2020.

Art. 36 - Partecipazione al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti

La norma prevede la possibilità di partecipazione dello Stato italiano al *Pan European Guarantee Fund*.

Il Fondo, la cui costituzione è stata sostenuta dall'Eurogruppo e dal Consiglio europeo (, consentirebbe al Gruppo BEI di erogare fino a circa 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto all'attività ordinaria, nella forma di diversi strumenti di finanziamento (garanzie, controgaranzie, prestiti, partecipazione azionaria).

La leva è stata stimata di circa 8 volte rispetto alla consistenza del Fondo.

Art. 55 - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Prevede la facoltà a regioni enti territoriali e camere di commercio di adottare misure di aiuto a valere sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Tali agevolazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2020 e assumono la forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 800 mila euro per impresa.

Art. 56 - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

La disposizione in esame prevede la possibilità da parte delle Regioni, delle Province autonome, degli altri enti territoriali e delle Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere su risorse proprie, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, per fronteggiare gli effetti derivanti dalla attuale emergenza COVID 19, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione

europaea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Tali garanzie possono operare sia in forma diretta o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

Nella prima versione del DL Rilancio circolata erano presenti l’art. 41 e 42 in materia di autodichiarazione relativa ai finanziamenti a valere sulle garanzie SACE e PMI. Tali norme prevedevano un ampio ricorso all’autodichiarazione da parte della richiedente e gli articoli di cui sopra intervenivano per regolare alcuni aspetti procedurali per l’accesso alla garanzia. In particolare, le norme erano volte a deresponsabilizzare gli istituti di credito e, quindi, ad accelerare le procedure di istruttoria ed erogazione del credito.

ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106 - Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

La norma prevede l’istituzione di un **fondo presso il Ministero dell’interno** con una dotazione per l’anno 2020 **di 3,5 miliardi di euro per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni**, di cui 3 miliardi di euro per i comuni e 0,5 miliardi di euro per le province e città metropolitane.

Il Fondo verrà ripartito, entro il 10 luglio 2020, con decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali.

Al fine di assicurare una veloce erogazione delle risorse utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30% del fondo come acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 risultanti dal SIOPE.

Art. 114 - Differimento dei termini Programma investimenti piccoli comuni

La norma prevede il differimento dei termini, previsti al comma 14-ter dell’articolo 30 del DL 34/2019, relativi al programma, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, viene **posticipato dal 15 maggio al 15 luglio il termine per l’inizio dei lavori**; dal 15 giugno al 30 agosto il termine per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno per la revoca in tutto o in parte dei contributi e per la loro assegnazione ad altri enti e dal 15 ottobre al 15 novembre il termine per l’avvio dei lavori da parte dei nuovi enti beneficiari.

Art. 115 - Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

La norma prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un **Fondo di liquidità**, dotato di **12 miliardi di euro**, per il **pagamento dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili di regioni, province autonome ed enti locali**.

Il Fondo viene articolato in due sezioni:

- la prima, dotata di **8 miliardi di euro**, destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei **debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome diversi da quelli finanziari e sanitari**. Le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome (1,5 miliardi), l'altra agli enti locali (6,5 miliardi);
- la seconda, dotata di **4 miliardi di euro**, per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei **debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale**.

La gestione delle due Sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Art. 116 – Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome

L'articolo regola le modalità di funzionamento della prima sezione del Fondo di liquidità, di cui all'articolo precedente, relativa ai pagamenti dei debiti degli enti locali e delle regioni e province autonome diversi da quelli sanitari.

La disposizione riguarda debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2019 per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali.

Gli enti territoriali devono presentare la **richiesta per l'anticipazione di liquidità** a Cassa Depositi e Prestiti **tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020**, previa adozione di un'apposita delibera della Giunta dell'ente.

L'anticipazione è concessa entro il 24 luglio 2020.

MISURE PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPORTI

Art. 206 - Interventi urgenti per la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25

La norma è finalizzata ad accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino delle Autostrade A24 e A25 attualmente gestite in regime di concessione dalla società strada dei Parchi Spa.

In particolare, è prevista, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la nomina di un **Commissario straordinario** per le attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico.

Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale come struttura di supporto tecnico-amministrativo, di una **società pubblica di gestione di lavori pubblici** con la quale stipula apposita convenzione nonché di esperti o consulenti.

Entro 30 giorni, il Commissario definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle Autostrade A24 e A25.

Entro 90 giorni dalla definizione del programma, il Commissario predispone o rielabora i progetti non ancora appaltati, definendo il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente»; e poi affida i lavori. Il Commissario di governo funge da stazione appaltante e **opera in deroga al codice appalti** ma nel rispetto delle norme antimafia e alle norme ambientali.

Intanto, entro 30 giorni dalla definizione del programma, il concessionario propone al concedente l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario.

Per la realizzazione degli interventi è prevista una rimodulazione di fondi già stanziati.

Art. 208 - Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

La norma destina, a valere sulle risorse attribuite a RFI nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo Investimenti di cui alla Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232):

- **40 milioni di euro** (25 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021) per la realizzazione del **progetto di fattibilità tecnico-economica** degli interventi di potenziamento, con caratteristiche AV/AC, delle **linee ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova –Ventimiglia**;
- **70 milioni di euro** (7 milioni nel 2020, 10 milioni nel 2021, 14 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023, 15 milioni nel 2024 e 9 milioni di euro nel 2025) per la realizzazione dell'intervento denominato **“Variante di Riga”**, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
- **100 milioni di euro** (9 milioni nel 2020, 13 milioni nel 2021, 21 milioni nel 2022, 17 milioni nel 2023, 14 milioni nel 2024, 16 milioni nel 2025 e 10 milioni nel 2026) per la realizzazione del **collegamento ferroviario “Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio”**, funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi 2026;
- 92 milioni di euro (2 milioni nel 2020, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021-2025, 14 milioni nel 2026, 20 milioni nel 2027, 17 milioni nel 2028, 14 milioni nel 2029, 10 milioni nel 2030, 7 milioni nel 2031 e 3 milioni nel 2032) per gli interventi di **raddoppio selettivo della linea ferroviaria Pontremolese**. La norma specifica che queste risorse sono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

Nelle precedenti versioni del decreto era presente una norma che prevedeva la possibilità di utilizzare, mediante anticipazioni, le risorse del Fondo per investimenti a favore dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'interno nella Legge di bilancio 2020 (all'art. 1, comma 44, della legge n. 160/2019).

Si tratta di 400 milioni annui dal 2025 al 2034 (4 miliardi complessivi) destinati al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Tali risorse sarebbero state anticipate attraverso la stipula, da parte degli enti beneficiari, di mutui BEI/CDP con un meccanismo del tutto analogo a quello proposto dall'Ance con il Piano Italia.

EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 231 - Misure per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

Al fine di consentire la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza la norma prevede lo stanziamento di 331 milioni di euro da destinare a lavori e forniture per l'adeguamento e la riorganizzazione degli spazi degli edifici scolastici in funzione delle indicazioni sanitarie per il contenimento del contagio da COVID-19.

In particolare, una parte delle risorse è destinata all'adattamento degli spazi interni ed esterni attraverso interventi di piccola manutenzione, ritinteggiatura e decoro della scuola e di miglioramento degli spazi verdi, di pulizia straordinaria e sanificazione, e interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

Gli interventi devono essere realizzati o, comunque, devono essere completate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2020.

Art. 232 - Edilizia scolastica

La norma prevede alcune semplificazioni delle procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI previsti per la realizzazione della Programmazione triennale nazionale, di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

In particolare, è previsto che tutte le eventuali variazioni ai singoli interventi siano disposte, invece che con decreto interministeriale, con il solo decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per eventuali profili di carattere finanziario.

E' inoltre prevista la possibilità di concedere **l'anticipazione del 20% agli enti locali anche nell'ambito della procedura dei c.d. Mutui BEI**, per garantire in questa fase emergenziale la liquidità necessaria sia agli enti locali sia alle imprese e alcune semplificazioni della procedura relativa al Programma scuole innovative.

Infine, è previsto, per tutta la durata dell'emergenza, che gli enti locali siano autorizzati a procedere al **pagamento dei SAL anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto**, nonché alcune semplificazioni procedurali per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

L'obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, di accelerare al massimo l'assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l'avvio dei cantieri.

COESIONE TERRITORIALE

Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19

La norma consente di destinare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione a misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente al Covid-19, in coerenza con le importanti modifiche recentemente apportate ai regolamenti europei relativi ai Fondi Strutturali Europeo (Regolamento (UE) 2020/460) che consentono di derogare al vincolo di cofinanziamento del 50% della spesa e ai vincoli sulle categorie di spesa e sulla destinazione territoriale.

A partire dal 30 marzo 2020 e per gli anni 2020 e 2021, ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale può usufruire della suddetta possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

La norma prevede una riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, per favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100% dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza epidemiologica, e la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma.

Nello specifico, la **riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020** prevede che:

- le **spese per il contrasto dell'emergenza Covid-19**, nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi Strutturali, fino a giugno 2021 siano rendicontate al **tasso di cofinanziamento UE al 100%**;
- le risorse erogate dall'UE a rimborso delle spese per l'emergenza siano riassegnate alle stesse amministrazioni per essere destinate a **Programmi operativi complementari**, vigenti o da adottare, che potranno beneficiare anche delle maggiori risorse conseguenti all'incremento del tasso di cofinanziamento UE.

Nelle more della riassegnazione dei rimborsi di cui al punto precedente, le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del FSC 2014-2020 o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale.

MISURE EDILIZIA PRIVATA

Art. 1 - comma 2 - Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

La norma autorizza le Regioni e le Province Autonome a stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, con effetti fino al 31 dicembre 2020 per far fronte ad esigenze sanitarie connesse al Covid-19.

Art. 29 - Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

Viene disposto, per l'anno 2020, un incremento di 140 milioni del Fondo nazionale per il sostegno alle locazioni abitative, di cui all'articolo 11 della legge 431/1998.

Art. 164 - Valorizzazione del patrimonio immobiliare

La norma introduce delle misure di semplificazione e snellimento delle procedure per la dismissione di immobili pubblici.

Art. 181 – Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

La norma prevede che **fino al 31 ottobre 2020 non è soggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) la posa in opera temporanea**, su vie, piazze e strade e spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili o arredi urbani (pedane, ombrelloni etc.), se funzionali all'attività di ristorazione. A tali opere, peraltro, **non si applica neanche il termine massimo di 90 giorni** previsto dall'art. 6, comma 1 lett. e-bis, del DPR 380/2001 (T.U. edilizia).

Valutazione: positiva

Si tratta di una norma positiva in quanto volta a semplificare la realizzazione di opere temporanee funzionali all'attività di ristorazione, ma deve essere correlata al successivo art. 264 che detta altre disposizioni sempre in materia di opere temporanee e contingenti.

Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

La norma introduce alcune modifiche all'art. 8 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) con l'obiettivo di rendere pienamente operativa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale VIA-VAS per le opere statali.

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, tale disposizione prevede che **dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020:**

a) **nei procedimenti avviati su istanza di parte**, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque **denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni**, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, **le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e quelle sostitutive dell'atto di notorietà** (artt. 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, n. 445) **sostituiscono ogni tipo di documentazione** comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.

Ciò, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

b) si applicano le seguenti disposizioni:

- **Annullamento d'ufficio**: ridotto il termine da **18 mesi a 3 mesi** per l'annullamento dei provvedimenti illegittimi adottati in relazione all'emergenza Covid-19. E' possibile procedere all'annullamento oltre il termine di 3 mesi solo se i provvedimenti amministrativi sono stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato;
- **Silenzio assenso tra amministrazioni (Art. 17 bis Legge 241/90) e conferenza di servizi**: il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il **provvedimento conclusivo** entro **30 giorni dal formarsi del silenzio assenso**;
- **Interventi edilizi per emergenza sanitaria**: gli interventi anche edilizi necessari ad assicurare l'ottemperanza alle **misure di sicurezza** prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria COVID-19 sono ammessi nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in **opere contingenti e temporanee** e destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se non rientranti tra quelli di attività di edilizia libera (art. 6 del DPR 380/2001), sono realizzati tramite **CILA** corredata anche da una **dichiarazione del soggetto interessato con cui si attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza** prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Ad eccezione dei titoli abilitativi necessari per i beni culturali non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati fatta salva la facoltà dell'interessato di poterli richiedere. Tali opere potranno essere mantenute previa richiesta di **accertamento di conformità** all'amministrazione comunale da presentare entro il **31 dicembre 2020** con chiusura del procedimento **entro 60 gg dalla domanda** con l'adozione di un provvedimento espresso. **Per il relativo accertamento è necessaria la sola conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente** con esonero dal contributo di costruzione. Per l'acquisizione dei relativi atti di assenso, autorizzazione è sempre convocata la **conferenza di servizi semplificata**. In caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'art. 167 del DLGS 42/2004 previo accertamento della relativa compatibilità.

Al secondo comma dell'articolo 264 sono state, inoltre, introdotte delle disposizioni per dare piena attuazione ai principi **in tema di autocertificazione e di non richiesta da parte della pubblica amministrazione di documenti o e/o informazioni già in loro possesso**. In particolare, viene previsto che nell'ambito di verifiche, ispezioni o controlli comunque denominati, sulle attività dei privati, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere informazioni, atti o documenti già in loro possesso o comunque in possesso di altra p.a.. Si tratta, peraltro, di **una norma "a regime" e non "a tempo"**, legata esclusivamente al periodo emergenziale.

Tutte le disposizioni contenute nel presente articolo **prevalgono su ogni diversa disciplina regionale** costituendo livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.

Valutazione: positiva

Si tratta di misure positive in quanto finalizzate ad introdurre semplificazioni e snellimenti in materia di conferenza di servizi e procedimenti edilizi. È evidente però che rischiano di avere un limitato effetto se destinate ad operare fino al 31 dicembre 2020. In sede di conversione in legge si può proporre una proroga di tale termine fino al 31 dicembre 2022, come era previsto nelle precedenti versioni del decreto.

Da valutare positivamente è senza dubbio la norma relativa al principio in base al quale le p.a. non possono chiedere atti o documenti già in loro possesso.

MISURE OPERE PUBBLICHE

Art. 2 – “Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19”

Al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, viene previsto, a livello regionale, un piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, così da garantire l'incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure (comma 1).

Il comma 2 prevede la programmazione da parte di Regioni e Province autonome di una riqualificazione di 4.225 posti letto COVID, con relativa dotazione impiantistica idonea mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, mentre il successivo comma 4 stabilisce che le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unità assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, assicurino la ristrutturazione del Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza.

A dare attuazione a tali piani regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera, dovrà provvedere il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 - nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 - garantendo la massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.

Sotto il profilo edilizio, la realizzazione delle opere funzionali all'emergenza Covid-19 è consentita in deroga al Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), alle leggi regionali, ai piani regolatori, ai regolamenti edilizi, etc.. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente (comma 13).

Art. 65 - “Esonero contributo ANAC”

La norma prevede l'**esonero**, per le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e **fino al 31 dicembre 2020**, per le stazioni appaltanti e gli **operatori economici dal versamento del contributo ANAC**.

Art. 201 - “Incremento Fondo salva-opere”

Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali a seguito del contagio da COVIDI, il Fondo “Salva-opere”, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato incrementato di **40 milioni di euro per l'anno 2020**.

Il Fondo, com'è noto, è stato istituito per soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi fossero entrati in procedura concorsuale.

L'incremento di 40 milioni di euro si aggiunge ai 12 milioni euro stanziati per l'anno 2019 e ai 33,5 milioni di euro già previsti per l'anno 2020, somme, queste, destinate a “coprire” i **crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019**, in titolarità di soggetti **sottoposti a procedure**

concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (art. 47, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 34/2019),

Al riguardo, si evidenzia che il decreto MIT 144/2019 – recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del Fondo – a seguito del decreto “*errata corrige*” adottato, il 19 dicembre 2019, dal Direttore Generale del MIT – aveva fissato al 24 gennaio u.s. il termine per la presentazione delle istanze per l’accesso al piano di ripartizione delle risorse previste per il 2019.

Piano che, a sua volta, avrebbe dovuto essere predisposto entro il 6 marzo 2020, con obbligo per le amministrazioni interessate di trasmettere al MIT le certificazioni del credito entro il 14 febbraio 2020.

In relazione alle risorse stanziato per l’anno 2020, lo stesso Ministero, in base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell’istanza per l’anno 2019, avrebbe poi dovuto predisporre, per gli stessi crediti, il piano di ripartizione entro il 1° aprile 2020.

Questa procedura, tuttavia, ha subito un fermo, verosimilmente connesso alla sopravvenienza dell’evento pandemico, talché, ad oggi, il piano di riparto non risulta ancora adottato.

Sul punto, è intervenuto il comma 2 dell’articolo in esame, prevedendo che l’erogazione delle risorse in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito alla data del 24 gennaio 2020, **verrà effettuata per l’intera somma spettante**, ossia tenendo conto delle risorse stanziato sia per il 2019 sia per il 2020, così ripartendo in un’unica “tranche” tutte le somme disponibili – e non più in due fasi come originariamente previsto nel decreto MIT 144 sopracitato.

Ai fini dell’erogazione delle risorse alle imprese, il MIT viene esentato dalle **verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali**, nonché dall’espletamento della procedura per la verifica di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (verifica di “**regolarità fiscale**”).

Art. 206 - “Interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017”.

Al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25, viene prevista la nomina, con DPCM, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, di un **Commissario straordinario** che, tra le altre cose, può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e, in tal caso, **opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.

Art. 207 “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”

Al fine di dare impulso all’iniziativa imprenditoriale in questa fase di crisi economica e del mercato, viene prevista la possibilità per le amministrazioni di **incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento**, rispetto al 20 per cento previsto dal Codice - articolo 35,

comma 18, - **nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.**

Tale facoltà di incremento trova applicazione:

- 1) in relazione alle **procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, **sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto**, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi; ma non siano scaduti i relativi termini,
- 2) in ogni caso, per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a **decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021**;
- 3) **nonché in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione**, per un importo non **superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo** e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. La determinazione dell'importo massimo attribuibile dovrà essere effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all'appaltatore.

Si tratta di una misura auspicata dall'ANCE, che potrà in parte venire incontro alla crisi di liquidità in cui versano le imprese a causa dell'evento pandemico.

Art.232 “Edilizia scolastica”

In relazione agli interventi di edilizia scolastica - di cui al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 - si prevede che, al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, **per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. (c.d. SAL EMERGENZIALE).**

Si tratta di una misura condivisibile, anch'essa in grado di dare un'iniezione di liquidità alle imprese, ma che, per avere reale effetto, dovrebbe essere estesa a tutte le opere, e non soltanto quelle inerenti l'edilizia scolastica.

(vedi anche commento sulle misure sui finanziamenti per l'edilizia scolastica)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 60 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Le Regioni e le Province autonome possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, destinate ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. Gli aiuti sono concessi alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari, che non può superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario, viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto o dalla data di inizio dell’imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovute alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al D.Lgs n. 148/2015 e degli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020.

VALUTAZIONE: per la valutazione è necessario attendere gli opportuni chiarimenti anche in merito ai destinatari delle risorse

Art. 68 - Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Prevista la proroga della cigo e dell’assegno ordinario per covid fino 31 agosto 2020 di ulteriori 5 settimane, fermo restando l’utilizzo delle prime 9 settimane disposte dalla L. n. 27/20. Previste inoltre eventuali ulteriori 4 settimane, fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, da valere, però, solo sulle risorse stanziare ai sensi dell’art. 71 (che introduce l’art. 22 ter). Reintrodotta l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto (abrogata dalla L. n. 27/20) che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Per la presentazione delle istanze relative a sospensioni decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, è stato fissato il termine del 31 maggio 2020; per le altre, la scadenza è fissata entro il mese successivo dall’inizio della sospensione, a modifica del precedente limite dei quattro mesi per la presentazione delle istanze, originariamente previsto dalla L. n. 27/2020. La copertura per tali ammortizzatori sociali è incrementata fino ad 11.599,1 milioni di euro.

VALUTAZIONE: la reintroduzione della procedura sindacale che era stata abrogata con la conversione in legge del DL. n. 18/20 rappresenta un appesantimento burocratico fine a se stesso, tenuto conto che tale causale di intervento non richiama elementi utili al confronto

sindacale, ne' tantomeno ai fini dell'autorizzazione da parte dell'Inps che non richiede il verbale di esame congiunto. la valutazione di tale disposizione, sebbene consenta una proroga della Cig per COVID 19, non può pertanto essere complessivamente positiva.

Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

La Cigs, per periodi corrispondenti, può essere sostituita in Cigo per Covid 19, con le stesse modalità di cui all'art 71: fermo restando l'aver prima utilizzato le prime 9 settimane, ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto 2020. Ulteriori 4 settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, da valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art 71 (che introduce l'art. 22 ter).

VALUTAZIONE: neutra

Art. 70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Prevista la proroga della cig in deroga covid fino 31 agosto 2020 di ulteriori 5 settimane, da valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 71 (che introduce l'art. 22 ter), fermo restando l'aver prima utilizzato le 9 settimane disposte dalla L. n. 27/20. Previste, inoltre, eventuali ulteriori 4 settimane, fruibili per i periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, anche queste da valere sulle risorse stanziati ai sensi dell'art. 71. (che introduce l'art. 22 ter).

Abrogata la disposizione che consentiva di non sottoscrivere l'accordo sindacale nei casi di chiusura dell'attività dovuta a provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza da COVID 19.

Resta ferma l'esclusione da qualsiasi accordo sindacale per la cig in deroga delle imprese fino a 5 dipendenti.

VALUTAZIONE: negativa in quanto le risorse per la cassa in deroga sono drenate dallo stanziamento che dovrà garantire la copertura delle 4 settimane di Cig per covid 19 (utilizzabili dal 1° settembre al 31 ottobre) con il rischio concreto che non siano poi sufficienti a coprire le richieste di Cig per covid con decorrenza 1° settembre.

Art. 71 - Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali

Inserire dopo l'art. 22-bis del D.L n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, l'**art. 22-ter**:

Finanziati con 2.740,8 milioni di euro, gli ulteriori periodi dei trattamenti di integrazione salariale per COVID 19, ai sensi degli artt. 68, 69 e 70, per il periodo massimo di quattro settimane fruibile dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2020 sono stabilite le modalità di attuazione e la ripartizione del limite di spesa complessivo.

VALUTAZIONE: negativa in quanto le ulteriori 4 settimane di Cig per covid 19 sono condizionate da disposizioni e limiti di spesa da ripartire che saranno oggetto di decreto interministeriale di successiva emanazione.

Art. 71 - Trattamento integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Inps

Inserire dopo l’art. 22-bis del D.L n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, l’**art. 22-quater**:

Le istanze di cig in deroga oltre le prime 9 settimane vanno inviate direttamente all’Inps con la lista dei beneficiari. Tale disposizione consente di abbreviare i tempi di autorizzazione e conseguentemente per il pagamento della relativa prestazione.

VALUTAZIONE: positiva perché dovrebbe velocizzare le procedure di erogazione delle prestazioni

Art. 71 - Modifiche al pagamento diretto del trattamento cigo e di assegno ordinario

Inserire dopo l’art. 22-bis del D.L n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, l’**art. 22-quinquies**:

Le istanze di cigo o assegno ordinario con pagamento diretto, presentate dopo trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto rilancio, sono gestite secondo le procedure di cui al precedente art. 22 quater al fine di anticipare i tempi di erogazione delle prestazioni.

VALUTAZIONE: positiva perché dovrebbe velocizzare le procedure di erogazione delle prestazioni

Art. 72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Estesa la possibilità di fruire dei congedi fino al 31 luglio e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni (per i figli di età non superiore a 12 anni e con il riconoscimento di una indennità pari al 50% della retribuzione).

Previsto, per i genitori con figli minori di 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa (con divieto di licenziamento e diritto di conservazione del posto di lavoro), salvo che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Previsto l’innalzamento del bonus per i servizi di baby sitting a 1200 euro, utilizzabile in alternativa per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia, debitamente comprovata.

VALUTAZIONE: neutra

Art. 73 - Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

Riconosciute ulteriori complessive dodici giornate, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020, per i permessi retribuiti di cui alla L. n. 104/92.

VALUTAZIONE: neutra

Art. 74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Ampliato al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico nonché il limite massimo di spesa per l'anno 2020 che passa da 130 milioni di euro a 380 milioni di euro.

VALUTAZIONE: si attendono ancora le istruzioni da parte dell'INPS per rendere operativa la disposizione di cui all'art. 26, comma 5 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, che prevede la presa in carico degli oneri da parte della finanza pubblica per le assenze in caso di quarantena con sorveglianza e per i c.d. lavoratori fragili.

Art. 76 - Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

Estesa la sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL..) da 2 a 4 mesi.

VALUTAZIONE: neutra

Art. 80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Ampliato a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo (16 agosto 2020) nonché sospese le relative procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene inoltre prevista la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocarlo con contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

VALUTAZIONE: negativa in quanto non solo amplia l'arco di tempo ma anche perché rispetto al nuovo periodo in cui vige il divieto di licenziamento per GMO (fino al 16 agosto 2020) non sono riconosciute altrettante settimane a titolo di ammortizzatori sociali per COVID – 19 (perché non è sicura la copertura degli ammortizzatori sociali per il periodo corrispondente)

Art. 81 - Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Prevista, per i Durc in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la conservazione della validità sino al 15 giugno 2020, in luogo del diverso termine previsto per gli altri atti, certificati ecc... di cui al comma 2 dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020

VALUTAZIONE: il susseguirsi di diverse di norme che ne hanno modificato più volte la durata, in un

breve lasso di tempo, hanno generato confusione e difficoltà operative nella gestione dei Durc.

Art. 83 - Sorveglianza sanitaria

L'articolo impone ai datori di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori.

Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro.

La relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

VALUTAZIONE:

misura più stringente rispetto al protocollo anti contagio siglato dai confederali, che comunque già prevede che il medico competente privilegi, nel periodo della pandemia, le visite a richiesta e quelle di rientro da malattia. Lo stesso protocollo prevede, inoltre, la non interruzione della sorveglianza sanitaria periodica e la segnalazione da parte del medico competente di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy. Lo stesso medico deve essere coinvolto anche alla ripresa dell'attività per identificare i soggetti fragili, nei confronti dei quali la sorveglianza sanitaria deve porre particolare attenzione.

Art. 88 - Fondo Nuove Competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo, denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l'ANPAL, Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Alla realizzazione degli interventi suddetti possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori che, a tal fine, potranno destinare una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse.

VALUTAZIONE: è fondamentale che resti esclusivamente una facoltà per le imprese che vogliano far fronte alle mutate esigenze organizzative/produttive delle imprese e alla eventuale conseguente riqualificazione dei lavoratori. si sottolinea che la norma necessita di un decreto di attuazione

Art. 90 - Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, è prevista la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Limitatamente al periodo suddetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

VALUTAZIONE: neutra

Art. 91 - Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico o formativo

La partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.) e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), può essere svolta, ove possibile, con modalità a distanza.

I medesimi istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

VALUTAZIONE: l'articolato non tiene conto della formazione professionale erogata da soggetti privati quali i datori di lavoro e gli organismi paritetici di settore. E' necessario comunque intervenire sul provvedimento per consentire lo svolgimento della formazione in presenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, strettamente correlata alle peculiari attività delle imprese edili.

Art. 92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

Proroga di 2 mesi di naspi il cui periodo di scadenza sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

VALUTAZIONE: neutra

Art. 93 - Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero della durata e delle prescritte causali.

VALUTAZIONE: misura positiva, che consente una maggiore flessibilità nel ricorso a tale tipologia contrattuale. Sarebbe auspicabile il superamento totale, per un periodo pari ad almeno 12 mesi dalla ripresa delle attività, delle disposizioni normative e contrattuali in materia di contratto a tempo determinato

Art. 95 - Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro

E' prevista la promozione da parte dell'INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese che abbiano introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio e altri dispositivi e strumenti di protezione individuale.

Saranno utilizzate le risorse del bando isi 2019 (prevedendone la revoca) e dello stanziamento per il bando 2020, pari a 403 milioni, da riconoscere nei limiti di 15.000 euro per imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro con oltre 50 dipendenti.

Detti interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

Al fine di attuare tali interventi, l'INAIL provvede a trasferire le specifiche risorse ad Invitalia.

VALUTAZIONE: negativa perché si utilizzano risorse per la prevenzione con i bandi ISI, invece di utilizzare altre risorse dell'Inail. Non sono chiare inoltre le modalità di stanziamento dei fondi (non è condivisibile che possa avvenire con il cd. click day o con modalità di stanziamento analoghe che penalizzano le imprese consentendone l'accesso solo a poche).

Si resta in attesa di comprendere le modalità di assegnazione delle risorse da parte di Invitalia

Art. 99 – Osservatorio del mercato del lavoro

Istituito, presso il Ministero del Lavoro, un osservatorio volto a monitorare gli effetti sul mercato del lavoro dell'emergenza Covid-19 e a consentire la programmazione di adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il lavoro e la formazione. L'osservatorio si occuperà dello studio e dell'elaborazione dei dati occupazionali, dell'individuazione delle prioritarie aree di intervento per il superamento degli squilibri tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione e contrasto al lavoro irregolare e al supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili professionali emergenti.

Con decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Garante privacy, saranno individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari del trattamento, ai fini dell'elaborazione statistica.

VALUTAZIONE: positiva

Art. 100 - Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si può avvalere, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro, per far fronte all'emergenza epidemiologica, al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

Fino al 31 dicembre 2020, per i procedimenti avviati su istanza di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto salvo il rispetto della normativa antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs n. 159/2011.

VALUTAZIONE: rappresenta una misura di semplificazione ma si ritiene che possa andare ad incidere sul durc per il riconoscimento dei benefici economici e normativi

AUTOTRASPORTO

Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

La norma, al comma 1 lett. a) interviene a modificare, nel senso auspicato dall'Ance, l'articolo 5 del DL n. 124/2019 che ha introdotto l'obbligo di licenza fiscale e di tenuta dei registri di carico e scarico per i depositi e gli impianti di gasolio ad uso privato.

La norma prevede il rinvio al 1° gennaio 2021 di tutti gli obblighi riguardanti sia i contenitori di distribuzione automatica dei carburanti compresi tra 5 e 10 mc sia i depositi maggiori con capacità superiore a 10 mc.

Tali obblighi inizialmente dovevano entrare in vigore lo scorso 1° aprile ma sono stati poi prorogati al 30 giugno 2020 per effetto di una apposita Determinazione Direttoriale 94214/RU del 18/3/2020 emanata dall'Agenzia delle Dogane a causa dell'emergenza sanitaria.

Successivamente anche l'articolo 92 co. 4 sexies del DL n. 18/2020, inserito durante la conversione in legge, (e che ora deve intendersi quindi tacitamente abrogato) era intervenuto a modificare il predetto articolo 5 del DL n. 124/2019 prevedendo però la proroga al 2021 per i soli depositi minori.

VALUTAZIONE: positiva in quanto accoglie pienamente la proposta dell'Ance che era stata parzialmente accolta con la modifica apportata dalla legge di conversione del decreto Cura Italia n. 18/2020.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 48 – Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

L'articolo prevede un nuovo pacchetto di misure per l'export, incentrato su un incremento dei fondi destinati all'internazionalizzazione, un aumento dei massimali dei contributi concedibili e un ampliamento sostanziale della platea di imprese che ne possono beneficiare grazie alla sospensione del "de minimis".

Il D.L. Rilancio incrementa le dotazioni dei due Fondi attraverso i quali il governo intende sostenere la proiezione delle imprese italiane sui mercati esteri, il Fondo di promozione integrata ed il Fondo rotativo 394-81.

L'art. 48 del decreto infatti prevede un aumento di ulteriori 250 milioni di euro per il Fondo di promozione integrata, il fondo creato dal D.L. "Cura Italia" (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che passa così dai 150 milioni iniziali ad una dotazione complessiva di 400 milioni di euro.

Ad esso, si aggiunge un aumento anche della dotazione del Fondo rotativo 394-81 gestito da Simest, per il quale vengono stanziati ulteriori 200 milioni di euro.

Con il decreto rilancio, inoltre il governo sfrutta anche le possibilità offerte dal quadro temporaneo europeo sugli aiuti di stato, prevedendo la possibilità di elevare fino al doppio, i limiti massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394-81.

Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 31 dicembre 2021.

Nel dettaglio, il decreto prevede:

- La cancellazione del "de minimis" dalle condizioni previste dal Fondo di promozione integrata per concedere contributi a fondo perduto;
- La sospensione temporanea del "de minimis" (fino al 31 dicembre 2020) per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, i co-finanziamenti e le garanzie concesse dal Fondo 394-81.